

Legge regionale 12 luglio 1999 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

## **Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso.**

### **Art. 1**

*(Finalità)*

- 1.** La Regione riconosce il particolare ruolo delle Società di Mutuo Soccorso, costituite senza fini di lucro nel territorio regionale, per la promozione culturale, civile e sociale delle comunità locali.
- 2.** A tal fine, la Regione valorizza la funzione sociale e di servizio perseguita dalle stesse, favorendo la diffusione delle attività di tali organismi nell'assistenza, nella promozione culturale e nella protezione sociale integrativa e tutelando il loro patrimonio storico-culturale.
- 3.** Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 è assicurato il sostegno al funzionamento delle Società di Mutuo Soccorso, nonché alla collaborazione nelle attività tra le stesse, singole o associate, con i Comuni e le altre istituzioni pubbliche, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

### **Art. 2**

*(Riconoscimento di interesse locale)*

- 1.** Per assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso, la Regione riconosce agli archivi delle Società stesse la qualifica di << interesse locale >>.
- 2.** Per diffondere la conoscenza di tale patrimonio storico-culturale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura, promuove un preliminare censimento di tutti i beni culturali appartenenti alle Società di Mutuo Soccorso nel territorio regionale.

### **Art. 3**

*(Attribuzione di funzioni)*

**1.** Le funzioni di cui all'articolo 1 sono esercitate dalle Province competenti per territorio.

**2.**

( ABROGATO )

(1)

**2 bis.**

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

**1** Comma 2 abrogato da art. 3, comma 49, L. R. 4/2001

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2002

**3** Comma 2 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

**Art. 4**

( ABROGATO )

(2)

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 15/2005 , con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**2** Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

**Art. 5**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

## **Art. 6**

*(Concessione di contributi)(1)*

1. Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi, nonché le modalità di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo delle assegnazioni.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 24/2006

## **Art. 7**

*(Sostegno all'Associazione regionale delle Società di Mutuo Soccorso)(5)(6)*

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove il coordinamento tra le Società di Mutuo Soccorso nonché la collaborazione e il costante coordinamento con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale.

2. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le attività dell'associazione regionale da costituirsi tra le Società di Mutuo Soccorso con sede nel Friuli Venezia Giulia, mediante la concessione di un contributo annuo a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note:

1 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 49, L. R. 4/2001

**2** Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2002

**3** Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

**4** Comma 5 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

**5** Articolo sostituito da art. 9, comma 121, L. R. 14/2012

**6** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 123, L. R. 14/2012

### **Art. 8**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

### **Art. 9**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

### **Art. 10**

*(Entrata in vigore)*

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.